Organo: DIREZIONE GENERALE - Direzione Centrale Rischi

Documento: Circolare n. 18 del 30 aprile 2010

Oggetto: Lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale.

Obbligo assicurativo e premio INAIL.

Quadro Normativo

Legge n. 164 del 20 maggio 1975

Art. 1 del Decreto Legge n. 726 del 30 ottobre 1984 convertito, con modificazioni, nella Legge n.863 del 19 dicembre 1984

Legge n. 223 del 23 luglio 1991

Art. 3 della Legge n. 20 del 14 gennaio 1994

Art. 18 comma 1, lett. a) e art. 19 comma 1, del Decreto Legge n 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni Art. 2, comma 36, della Legge n. 203 del 22 dicembre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni Art. 7-ter del Decreto Legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, nella Legge n.33 del 9 aprile 2009 e successive integrazioni

Art. 1 commi 1, 2, 3 e 4 del Decreto Legge n. 78 del 1º Luglio 2009, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 102 del 3 agosto 2009

Delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009

Accordo del 12 febbraio 2009 fra il Governo, le Regioni e le Province Autonome "Interventi di sostegno al reddito e alle competenze"

Decreto n. 49281 del 18 dicembre 2009 emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Premessa

Il Decreto interministeriale concernente "Utilizzo dei lavoratori percettori di sostegno al reddito nei progetti di formazione in azienda" prevede, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, che i datori di lavoro possono utilizzare questa tipologia di lavoratori in progetti di formazione o di riqualificazione professionale, che possono includere attività produttiva di beni o servizi connessa con l'apprendimento .

1. Lavoratori utilizzati nei progetti di formazione o riqualificazione

Possono essere utilizzati nei progetti² i seguenti lavoratori:

- sospesi in cassa integrazione quadagni ordinaria (CIGO)³;
- sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)⁴;
- sospesi a seguito di stipula di contratti di solidarietà⁵;
- sospesi destinatari della cassa integrazione quadagni in deroga;
- sospesi ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n.185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009 e successive integrazioni e modificazioni.

2. Accordi in sede istituzionale

Il datore di lavoro che intende inserire i lavoratori sospesi che percepiscono trattamenti di sostegno al reddito nei progetti di formazione o riqualificazione professionale deve sottoscrivere specifico accordo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale tutela condizioni di lavoro – e, se previsto, con le stesse parti sociali che hanno sottoscritto l'accordo relativo agli ammortizzatori sociali. In base ad apposita delega del direttore generale della suddetta Direzione, tali accordi possono essere stipulati presso le direzioni regionali o provinciali del Ministero del Lavoro, nelle quali ha sede l'unità produttiva interessata.

L'accordo deve essere sottoscritto anche dalla competente Regione o Provincia Autonoma, laddove si tratti di lavoratori percettori della cassa integrazione guadagni in deroga e rientranti nel programma di interventi di sostegno al reddito e alle competenze di cui all'Accordo del 12 febbraio 2009 tra Stato, Regioni e Province Autonome $^{\underline{6}}$.

3. Requisiti e caratteristiche del progetto di formazione o riqualificazione

Il progetto di formazione o di riqualificazione è elaborato dal datore di lavoro e deve prevedere, in dettaglio, il contenuto, la durata e le modalità di svolgimento della formazione. Concluso il progetto, ai soggetti stipulanti l'accordo in sede istituzionale deve essere inviata un'informativa in merito alla realizzazione del progetto formativo, all'elenco dei lavoratori formati e agli esiti dell'apprendimento.

4. Incentivo

Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore utilizzato nei progetti di formazione o riqualificazione la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito spettante e la retribuzione originaria^Z

Per i lavoratori sospesi ad orario ridotto utilizzati nei progetti di formazione o di riqualificazione si continua ad applicare, ai fini del premio INAIL, il tasso previsto dalla normativa vigente per le ipotesi di riduzione dell'orario di lavoro.

I lavoratori sospesi a zero ore impegnati in progetti di formazione o riqualificazione professionale che possono includere attività produttiva di beni o servizi connessa con l'apprendimento, sono soggetti all'obbligo assicurativo INAIL, sussistendo entrambi i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla disciplina vigente⁸.

Il premio assicurativo INAIL dovuto per tale categoria di lavoratori è calcolato in base alla retribuzione di ragguaglio pari al minimale di rendita ed al tasso di tariffa pari al 5 per mille⁹.

5. Obblighi a carico dei datori di lavoro e istruzioni per le Sedi

Si espongono di seguito gli obblighi a carico dei datori di lavoro e le istruzioni alle quali dovranno attenersi le Sedi in tema di gestione assicurativa dei lavoratori sospesi ad orario ridotto e dei lavoratori sospesi a zero ore utilizzati nei progetti di formazione o riqualificazione elaborati negli anni $2009 \ e \ 2010^{10}$:

A) Il datore di lavoro dovrà continuare ad applicare ai lavoratori sospesi ad orario ridotto utilizzati nei progetti il tasso di premio calcolato in base alla voce di tariffa corrispondente alla lavorazione normalmente esercitata ed alla base imponibile rapportata alle ore complessive da retribuire a carico del datore di lavoro, conformemente alle disposizioni vigenti.

Quindi, in tal caso, la sede non dovrà effettuare alcuna variazione e procederà secondo le regole generali. B) Il premio assicurativo per i lavoratori sospesi a zero ore verrà calcolato in base alla retribuzione di ragguaglio pari al minimale di rendita, con applicazione del criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi¹¹ ed alla voce di tariffa 0611 della Gestione Artigianato (pari al 5‰), che trova attuazione indipendentemente dall'inquadramento settoriale dell'azienda. Per i lavoratori sospesi a zero ore utilizzati nei progetti di formazione il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, nei termini previsti dalle disposizioni vigenti¹² e mediante i moduli reperibili nel sito www.inail.it/Assicurazione/Modulistica/download dei modelli:

• La denuncia di variazione

e

• la comunicazione all'Istituto dei seguenti dati relativi ai lavoratori utilizzati nel progetto di formazione o riqualificazione ossia cognome e nome, codice fiscale e durata del progetto.

Al fine di garantire uniformità nella gestione assicurativa di tali lavoratori, le Sedi dovranno attenersi alle seguenti indicazioni:

- In caso di cliente inquadrato nella Gestione Artigianato ed avente una polizza dipendenti già in essere, la sede dovrà limitarsi ad istituire una voce di tariffa 0611 nell'ambito della polizza dipendenti con settore attività artigianato.
- Nel caso di cliente inquadrato in una gestione diversa dall'Artigianato (Industria, Terziario, Altre Attività), avente PAT e polizza dipendenti con settore attività non artigiano, posto che nella stessa PAT può sussistere solo una polizza dipendenti, la sede dovrà istituire una nuova PAT con settore attività e polizza dipendenti Artigianato nonché voce di tariffa 0611.

Tenuto conto dell'esigenza di consentire il monitoraggio dell'applicazione delle nuove disposizioni, sono in corso di elaborazione le necessarie implementazioni informatiche per le quali verranno emanate apposite note operative . Attesa la rilevanza della questione e l'impatto del Decreto in ambito nazionale anche in relazione agli obblighi a carico dei datori di lavoro, si prega di dare massima diffusione alla presente circolare.

IL DIRETTORE GENERALE

- 1. Decreto n. 49281 del 18/12/2009 emanato da l Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 44 del 23 febbraio 2010.

 2. Art. 1, comma 2 del Decreto n. 49281 del 18/12/2009 emanato da l Ministro del Lavoro e delle Politiche
- 2. Art. 1, comma 2 del Decreto n. 49281 del 18/12/2009 emanato da I Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
- **3.** Legge n. 164/1975.
- 4. Legge n. 223/1991.
- **5.** Articolo 1 del decreto-legge n. 726/1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 863/1984.
- **6.** Art. 2 comma 3 del D.I. n. 49281 del 18/12/2009.
- 7. Art.1 del D.L. n.78/09 convertito in legge n.102/09.
- 8. Articoli 1, n. 28 e 4, n.5 del DPR n. 1124/65 e successive integrazioni e modificazioni.
- **9.** Corrispondente al tasso relativo alla voce di tariffa 0611 compresa nell'ambito della Gestione Artigianato. Art. 4, comma 4 del Decreto n. 49281 del 18/12/2009 emanato da I Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
- 10. Decreto interministeriale n. 49281 del 18 dicembre 2009.
- **11.** L'importo annuale va diviso per 300 e l'importo giornaliero così ottenuto va moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro fino ad un massimo di 25 giorni mensili e 300 giorni annuali. In tema di retribuzione di ragguaglio, cfr. l'art.30, comma 4 del Testo Unico approvato con DPR n. 1124/65 così come modificato dall'art. 8 del Decreto legislativo n. 38/2000.
- 12. Art. 12 del DPR n. 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni.